

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

45° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1998

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 8
BATTAFARANO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	5
GASPARRINI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	3, 6
MANZI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	8

I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Battafarano e di altri senatori.

BATTAFARANO, PELELLA, PILONI, BERTONI, TAPPARO, DANIELE GALDI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il Ministero ha emanato in data 6 maggio 1996 la circolare n. 1664/M43 concernente la sospensione dagli obblighi imposti dalla legge n. 482 del 2 aprile 1968; il Ministero con la circolare in oggetto include nel novero delle aziende provvisoriamente esonerate anche quelle che si trovino in situazioni di grave difficoltà diverse da quelle previste nelle precedenti circolari e che siano «caratterizzate dalla mancanza di un provvedimento amministrativo che le riconosca in modo formale»; la sussistenza delle situazioni di grave difficoltà va accertata dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nell'ambito dei poteri attribuiti dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 482 del 2 aprile 1968; per assistere gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in questa non facile incombenza il Ministero individua una serie di sintomi che – in base ad idonea documentazione – provverebbero la crisi; si tratta di (fra parentesi al punto 4.3): «mobilità blocco del *turn-over*, riduzione dell'orario di lavoro, dimissioni incentivate, mobilità interna, processi di ristrutturazione o riorganizzazione senza interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria, eccetera»;

che l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una volta accertata l'esistenza di una o più delle sopracitate cause di esenzione – sentita la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio ed eventualmente interessando l'ispettorato del lavoro per gli accertamenti di competenza – può autorizzare la sospensiva emettendo il relativo provvedimento;

che con quest'ultima circolare l'elenco dei casi di sospensione dagli obblighi imposti dalla legge generale sul collocamento obbligatorio n. 482 del 2 aprile 1968 risulta così esteso e generico – si pensi, tra l'altro, all'eccetera finale del punto 4.3 – da rendere residuali le aziende tenute al rispetto delle aliquote di riserva; il provvedimento in questione, lungi dall'interpretare l'articolo 9, comma 3, della legge n. 79 del 25 marzo 1983, ne estende in modo eccessivo l'ambito di applicazione, finendo per contraddire sia il testo letterale e la *ratio* ispiratrice delle norme

sul collocamento obbligatorio sia una giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione costante da alcuni lustri;

che le cause di sospensione dagli obblighi del collocamento obbligatorio sono infatti quelle tassativamente indicate dal citato articolo 9 della legge n. 79 del 25 marzo 1983 e quindi riguardano «imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive o soggette ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 95, o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598 e della legge 14 agosto 1982, n. 599, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti»;

che la Corte suprema di Cassazione, con numerose decisioni, ha chiarito significato e portata delle succitate esenzioni, stabilendo che, fra le cause di sospensione dagli obblighi imposti dalla legge sul collocamento obbligatorio, non andasse inclusa la generica crisi dell'impresa (sentenze nn. 149/1988, 1496/1983 e 3029/1990), proprio in considerazione della tipicità e tassatività delle ipotesi previste dalla legge n. 79 del 25 marzo 1983; come logica conseguenza di questa interpretazione la Cassazione ha ritenuto illegittimo – e quindi da disapplicare – l'atto di sospensione dell'avviamento del lavoratore disposto dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in relazione alla errata considerazione della crisi aziendale; per la Cassazione (sentenza n. 11449/1985) la semplice presentazione della domanda di cassa integrazione non va ritenuta sufficiente ai fini dell'esonero ma è necessario il provvedimento di concessione della integrazione salariale (in questo caso sono state ritenute illegittime e quindi da disapplicare le circolari del Ministero del lavoro che, interpretando erroneamente la legge, ritenevano sufficiente la presentazione della domanda),

si chiede di sapere se, alla luce anche del gran numero di sospensioni concesso dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione non si ritenga opportuno emanare una nuova circolare che limiti i casi di sospensione solo a quelli espressamente previsti dall'articolo 9 della legge n. 79 del 25 marzo 1983.

(3-01127)

GASPARRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la questione sollevata nell'atto parlamentare è di grande delicatezza per le tematiche affrontate relative alla corretta applicazione delle deroghe di legge in materia di collocamento degli invalidi. In particolare, le perplessità si appuntano sul contenuto della circolare del Ministro del lavoro n. 64 del 6 maggio 1996, ritenuta eccessivamente ampliativa delle ipotesi giustificative della sospensione di cui trattasi.

L'articolo 9 della legge n. 79 del 1983, nello stabilire la sospensione degli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 482 del 1968, prevede che la stessa si applichi alle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive o soggette ad amministrazione straordinaria, per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti.

Dalla norma risulta che oltre ai casi indicati, per i quali l'ordinamento già prevede uno specifico procedimento amministrativo per riconoscere le situazioni di difficoltà delle imprese (cassa integrazione e amministrazione straordinaria), la sospensione operi, in generale, anche nelle ipotesi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive per le quali, tuttavia, l'articolo 9 precitato non individua i procedimenti amministrativi che le riconoscono.

Nel corso degli anni, considerata la notevole difficoltà interpretativa dell'articolo 9, sono stati individuati altri procedimenti amministrativi diretti ad accertare la sussistenza delle oggettive situazioni di difficoltà delle aziende, quali i prepensionamenti e i contratti di solidarietà. In sostanza il Ministero del lavoro, considerata la particolare delicatezza della materia, ha ritenuto di poter applicare la sospensione degli obblighi occupazionali soltanto nei confronti delle aziende la cui situazione di grave difficoltà fosse riconosciuta attraverso procedimenti amministrativi specificamente previsti e disciplinati da norme di legge.

Peraltro, i cambiamenti intervenuti dal 1983 (anno di emanazione della legge n. 79) nella situazione economica, produttiva e sociale del paese, unitamente all'assetto della legislazione vigente, hanno indotto l'amministrazione a reintervenire nella materia.

Con la circolare n. 64 del 1996 si è quindi introdotta la possibilità di concedere la sospensione degli obblighi occupazionali anche in ipotesi, del tutto residuali, non caratterizzate da un procedimento amministrativo formalmente individuato. L'accertamento di tali situazioni, ripeto, del tutto residuali, comunque non prescinde dall'intervento di organi amministrativi che si è ritenuto di individuare negli uffici del collocamento in considerazione dei compiti che gli stessi svolgono in materia di occupazione.

La circolare citata ha, pertanto, individuato talune situazioni quali mobilità, blocco del *turn over*, riduzione dell'orario di lavoro, dimissioni incentivate, mobilità interna aziendale, processi di ristrutturazione o riorganizzazione senza intervento della cassa integrazione guadagni, quali indicatori utili per valutare la sussistenza della situazione di grave difficoltà necessaria per applicare la sospensione degli obblighi occupazionali.

In merito è necessario sottolineare che la sola presenza di uno o più di tali indicatori non è di per sé sufficiente per la concessione della sospensione degli obblighi occupazionali, in quanto le medesime situazioni possono presentarsi in misura più o meno accentuata ed in contesti economici e produttivi aziendali molto diversi.

Pertanto è stata richiesta agli uffici e alle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio una attenta e ponderata valutazione dei con-

trapposti interessi delle aziende e dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, basate sulla conoscenza diretta dell'azienda e della realtà economica e produttiva locale.

Al fine di realizzare comportamenti operativi omogenei da parte degli uffici sono stati predisposti dei modelli la cui utilizzazione da parte delle imprese, oltrechè rappresentare una condizione di semplificazione per la presentazione delle domande, uniforma gli elementi di conoscenza e valutazione delle situazioni aziendali che devono costituire oggetto di valutazione.

Per quanto detto, reputo di aver risposto agli interroganti.

BATTAFARANO. Signor Presidente, colleghi senatori, l'interrogazione da me sottoscritta trae spunto, come ricordava anche il Sottosegretario, dall'emanazione di una circolare ministeriale che a me e ai colleghi interroganti sembrava, e sembra ancora, estensiva nei confronti dei casi di esenzione dal collocamento obbligatorio.

La materia, come è noto, è oggetto di intervento legislativo. Proprio ieri, infatti, la Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura, con modificazioni, la riforma del collocamento obbligatorio. Oltretutto, a seguito del decreto legislativo n. 469 del 1997, le competenze amministrative in materia di collocamento sono state trasferite alle regioni, le quali, ovviamente, dovranno necessariamente riorganizzare gli strumenti di intervento così come gli organi provinciali e le commissioni valutare i casi di esenzione. Alla luce di questo processo le competenze dirette del Ministero tenderanno ad esaurirsi. Mi auguro che nella fase di attuazione del processo stesso non ci siano ulteriori interventi da parte del Ministero che possano ampliare la casistica oltre a quella già prevista dalla stessa Corte di cassazione, la quale ha stabilito che non è sufficiente una richiesta di cassa integrazione per ottenere l'esonero dall'obbligo, ma che è necessario il provvedimento di concessione.

Mi considero parzialmente soddisfatto per la risposta fornitami dal Sottosegretario. Ovviamente, la questione andrà nuovamente presa in considerazione non appena le regioni avranno organizzato gli strumenti di intervento in materia di collocamento obbligatorio.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Manzi, Marino e Marchetti.

MANZI, MARINO, MARCHETTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che da qualche mese è in atto da parte dell'EPI il tentativo di fare tacere, attraverso metodi repressivi ed intimidazioni, quelle voci che, in aperto dissenso con le scelte aziendali, si oppongono democraticamente;

che l'ultimo caso di discriminazione, in ordine di tempo è la storia di Walter Eriiu, applicato presso l'Officina riparazioni di Firenze che nella qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (decreto legislativo n. 626 del 1994), ha denunciato la presenza di amianto nella suddetta

unità lavorativa, non ottenendo nè la bonifica ambientale, nè risposta adeguata, ma (soltanto) la sospensione di 10 giorni dal servizio;

che questo episodio non è l'unico e - pare agli scriventi - che si collochi in una più ampia strategia repressiva dell'EPI come dimostrano i precedenti episodi di Voghera, Milano, Roma ed altri, tesa a colpire i lavoratori che contestano certi processi di ristrutturazione aziendale;

che il lavoratore dell'Officina di Firenze chiedeva solo all'azienda l'applicazione di una norma di legge tesa alla salvaguardia della salute dei lavoratori,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda verificare se nell'EPI siano rispettati i diritti dei lavoratori e l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994.

(3-01547)

GASPARRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, l'atto parlamentare che mi accingo a discutere è relativo ad un presunto caso di discriminazione nei confronti di un dipendente dell'Ente poste da parte dell'ente datore.

Desidero precisare che, trattandosi di vicenda esterna nel suo svolgimento all'amministrazione che rappresento, eventuali lacune riscontrabili nell'esposizione, delle quali mi scuso, sono perlopiù da ricondurre ad una difficoltà di reperimento delle relative notizie. I fatti riassunti nell'atto ispettivo sono, peraltro, vari e mettono in campo l'attività di diversi uffici, di cui adesso renderò conto, sperando di essere il più possibile esaustiva.

Penso di poter affermare, preliminarmente, che parte dei fatti descritti è stata originata da un equivoco di base legato al rispetto delle procedure sancite dal decreto legislativo n. 626 del 1994 per la nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Nell'interrogazione viene, infatti, citato il rilievo che l'Ente poste avrebbe mosso al dipendente in questione, ossia di usare indebitamente la sigla RLS e, di conseguenza, di esercitare senza alcun titolo le relative facoltà

Ho prescelto questo punto di partenza perché mi sembra qualificante dell'intera vicenda. Da ciò, infatti, pare di capire che ha, in gran parte, avuto origine l'avvio del procedimento disciplinare del quale si fa cenno nell'atto ispettivo. L'Ente ha fatto presente, in proposito, che il procedimento era stato avviato in quanto il lavoratore avrebbe diffuso, tramite volantinaggio, notizie non riscontrate nei fatti in merito alla presenza di amianto negli ambienti di lavoro, fregiandosi di un titolo (RLS) al quale egli non avrebbe avuto diritto.

Ho parlato di un equivoco procedimentale perché il lavoratore, sempre secondo le notizie fornite dall'Ente poste (EPI), con nota del 9 febbraio scorso, sarebbe stato eletto rappresentante per la sicurezza in difformità da quanto previsto all'articolo 18 del decreto legislativo n. 626 del 1994, in quanto non risultava ancora definita la procedura sindacale.

L'articolo citato, infatti, pur prevedendo l'elezione o la designazione in tutte le aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti del rappresentante per la sicurezza, demanda alla contrattazione collettiva la defini-

zione degli aspetti applicativi, quali il numero, le modalità di designazione o elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni. Di tale rilievo sarebbe stata informata la struttura presso la quale il lavoratore presta servizio, con la specifica che il nominativo, una volta precisate le procedure, poteva essere riproposto in qualsiasi momento.

Il provvedimento disciplinare, sempre secondo le notizie fornite dall'EPI in data 2 marzo scorso, non sarebbe stato applicato in quanto il lavoratore ha eccepito (e l'Ente ha riconosciuto) la mancata affissione nel luogo di lavoro del codice disciplinare, così come previsto nello Statuto dei lavoratori all'articolo 7, con pregiudizio della validità del procedimento disciplinare medesimo.

Per quanto riguarda il più generale quesito in ordine all'indizione delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza in tutte le aziende, vorrei rammentare che il ruolo dell'amministrazione che rappresento è subordinato rispetto a quanto viene rimesso dal decreto legislativo in argomento all'autonomia delle parti. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 626 del 1994 prevede, infatti, che il Ministero del lavoro possa intervenire in caso di mancato accordo delle parti su comunicazione scritta delle stesse. Di ciò questa amministrazione non ha avuto notizia.

Devo però evidenziare una frammentazione nelle notizie fornite in merito dall'Ente poste, che peraltro, com'è noto, è stato in questi anni interessato da una profonda trasformazione che rende ancora più incerti i confini della materia in questione, relativamente alla formalizzazione degli accordi di cui trattasi.

Vorrei precisare, inoltre, sulla base delle notizie fornite dall'Ente, che lo stesso ha avviato numerosi incontri e consultazioni con le organizzazioni sindacali senza addivenire però agli accordi previsti dalle disposizioni normative in materia. Sulla base delle segnalazioni ricevute, si attiveranno i competenti uffici con la precisazione, però che il Ministero del lavoro non ha poteri sostitutivi né sanzionatori nel caso di specie.

Vorrei anche dar conto della questione relativa al rischio amianto alla quale si fa cenno nell'atto ispettivo, a tal fine comunicando le notizie fornite dalla competente ASL che ha proceduto ai relativi accertamenti. Sostanzialmente, la relazione si è conclusa positivamente, non essendo stata riscontrata: «situazione tale da costituire illecito alle norme in materia di igiene del lavoro relativamente al problema sollevato dai lavoratori circa la presenza di amianto nei locali di lavoro».

Passando all'altra questione sollevata relativa a presunte discriminazioni sindacali all'interno dell'EPI, devo premettere che sul punto l'Ente non si è espressamente pronunciato, pur dando conto di aver consultato, nell'ambito degli incontri per la definizione delle procedure di sicurezza, le organizzazioni sindacali regionali, confederali ed autonome, firmatarie del contratto nazionale di lavoro.

A parte il possibile richiamo alle note previsioni dello Statuto dei lavoratori in materia, probabilmente ultronee in quest'ambito, vorrei concludere suggerendo di rivolgere i medesimi quesiti al Ministero vigilante, che

più utilmente potrà fornire notizie sulle questioni sollevate. Per quanto riguarda il Ministero del lavoro posso assicurare che la problematica è costantemente all'attenzione degli uffici ispettivi.

MANZI. Ringrazio il Sottosegretario per il suo intervento, anche se devo sottolineare che la risposta giunge tardivamente, quando la vicenda oggetto dell'atto ispettivo da me presentato si è esaurita con il riconoscimento dei diritti del lavoratore interessato. Dalle notizie in mio possesso, evidentemente dopo tanto tempo si sono verificate le condizioni idonee ad affrontare il problema. A mio avviso, quindi, quando vengono presentate interrogazioni di questo genere, sarebbe necessario intervenire con maggiore rapidità, in modo da apportare qualche contributo.

Comunque rimane il fatto che all'interno dell'Ente poste vi è certamente un clima di scarso rispetto dei diritti dei lavoratori e ciò è stato rilevato non solo in quel caso, ma in tutta Italia. La ristrutturazione sta avvenendo in modo feroce, passando al di sopra della prassi normale che dovrebbe sussistere tra lavoratori, organizzazioni sindacali e direzione. Raccomando al Ministero di effettuare dei controlli, perché non è la prima volta che si interviene in questa direzione e le risposte che vengono fornite sono sempre le stesse.

Per tali motivi, mi dichiaro insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI